



Decreto n. 205/2018

IL RETTORE

- VISTA: la legge 14.2.1987, n. 41 - istitutiva della Scuola;
- VISTO: lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 09/03/2015 pubblicato nella G.U. n. 69 del 24/03/2015 e con D.R. n. 48 del 25/01/2018 pubblicato nella G.U. n. 34 del 10/02/2018;
- VISTA: la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e il regolamento di attuazione della citata Legge 241/90;
- VISTO: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e in particolare l'art. 35 bis;
- VISTA: la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni;
- VISTO: il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato presso la Scuola Sant'Anna emanato con D.D. n. 630 del 27/09/2011 modificato con DD.RR. n. 214 del 07/05/2014 e n. 54 del 30/01/2018;
- VISTO: il D.R. n. 702 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul sito del MIUR in data 22 dicembre 2017 e il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 19 gennaio 2018, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. B della legge 240/2010 con regime di tempo pieno, di durata triennale presso la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate per le esigenze dell'Istituto di BioRobotica per il Settore Concorsuale 09/G2 "Bioingegneria" - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/34 "Bioingegneria Industriale";
- VISTO: il D.R. n. 83 del 14 febbraio 2018 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della suddetta selezione pubblica;
- VISTO: il ricorso al TAR TOSCANA n. 276/2018 notificato alla Scuola in data 20 febbraio 2018, (protocollo 3805) con il quale il candidato *omissis* ha chiesto l'annullamento dei soprariportati decreti di indizione della selezione e di nomina della commissione giudicatrice e di ogni atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso e/o conseguente;
- VISTA: la sentenza breve del TAR TOSCANA n. 412/2018, notificata alla Scuola con nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato assunta al prot. 7414 del 26 marzo 2018, con la quale il ricorso è stato accolto e la Scuola condannata ad annullare i provvedimenti impugnati e a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.000,00 oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio;
- PRESO ATTO: che la Commissione aveva svolto in data 28 febbraio 2018 la riunione preliminare nella quale aveva definito i criteri per la valutazione dei candidati, che tali criteri erano stati resi pubblici sul sito della Scuola e che la data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla discussione era stata posticipata dal 2 al 23 marzo;
- CONSTATATO: che la Commissione, già a seguito della notifica informale dell'esito del ricorso, non ha svolto la riunione per l'individuazione dei candidati da ammettere alla discussione pubblica e che della sospensione della procedura è stato dato avviso sul sito;
- RITENUTO: di dover ottemperare al disposto della sentenza;

DISPONE

Art. 1 – l'annullamento del D.R. n. 702 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul sito del MIUR in data 22 dicembre 2017 e il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 19 gennaio 2018, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo



Decreto n. 205/2018

determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. B della legge 240/2010 con regime di tempo pieno, di durata triennale presso la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate per le esigenze dell'Istituto di BioRobotica per il Settore Concorsuale 09/G2 "Bioingegneria" - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/34 "Bioingegneria Industriale;

Art. 2 - l'annullamento del D.R. n. 83 del 14 febbraio 2018 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della suddetta selezione pubblica;

Art. 3 - l'annullamento degli atti finora compiuti dalla Commissione;

Art. 4 - la liquidazione a favore del ricorrente di € 2.000,00 oltre accessori di legge a titolo di spese di giudizio, attingendo alla disponibilità esistenze alla Voce Sopravvenienze Passive della UA.SA.O.APO.01:APO.

Pisa, 9 aprile 2018

IL RETTORE
Prof. Pierdomenico Perata

Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005)